C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 29-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	**P**	**MARSILI CLAUDIO**	**A**
PETROFF JALAMOFF PETIA	**P**	**LUCCIO ELISABETTA**	**P**
CIUFFETTI GIANCARLO	**A**	**CRISTALLINI DANIELE**	**P**
LAPUCCI MANUELE	**P**	**LAPUCCI FERNANDO**	**P**
MARCHETTI ALESSANDRA	**P**	**SERVILI TIZIANA**	**P**
RIVELLI ATTILIO	**P**		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PETROFF JALAMOFF PETIA
RIVELLI ATTILIO
CRISTALLINI DANIELE

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **ERCOLI PASQUALE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

Il Sindaco fa una relazione sui contenuti dell'atto, al termine della quale apre la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, "*Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica",* modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, di seguito <c.d. decreto correttivo>;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. articolo 4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
1– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "In società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che per i fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del T.U., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in

considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché in considerazione della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità della azione amministrativa;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.;
3) per le seguenti ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.;
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto –legge 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 per cento del loro fatturato in compiti affidati a enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a tale limite anche per finalità diverse, nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 175/2014, a condizione che tale attività permetta di raggiungere economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso delle attività partecipate;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio, amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

RITENUTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui non vi siano partecipazioni, il cui esito deve essere comunque partecipato ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P., per il quale occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'elenco **"Allegato A"** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il disposto dagli articoli 7, comma 1 e 10, del T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.03.2015, con la quale è stato adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipata in essere nel Comune, a norma dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del T.U.S.P.;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti ed, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:
-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie – n. 19/SEZAUT/2017/INPR – del 19 luglio 2017 recante "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016*";
-lo Statuto Comunale;
-il parere espresso dall'Organo di revisione, a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera. b), n. 3), del d.lgs. n. 267/2000;
- parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
-il parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON 9 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune **al 23 settembre 2016**, accertandole come da **Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO che in esito a tale ricognizione, sono confermate tutte le partecipazioni detenute dall'Ente, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 18.03.2015, in quanto strategiche alle finalità istituzionali dell'Ente.

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

4) DI STABILIRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, nei modi indicati dall'articolo 24, comma 1, e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del Decreto correttivo.

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29 settembre 2017

PARTECIPAZIONI SOCIATARIE

Il Comune di Pieve Torina detiene seguenti partecipazioni:
1-Società A.r.l. UNIDRA;
2-Contram Reti S.p.A;
3- Contram S.p.A
4- Tark S.r.l.;
5- COSMARI S.r.l.
6- Valli Varanensi S.r.l.

1-Società consortile Unidra A.r.l.

La Società Unidra, con Sede sociale a Tolentino, è affidataria della gestione del servizio idrico integrato. Da maggio 2009 ha avuto in concessione dall'ATO 3 – Marche Centro-Macerata – la gestione del servizio idrico integrato per tutti i Comuni dell'Ambito, per la durata di 16 anni e 7 mesi. L'Unidra Scarl gestisce il servizio tramite 3(tre) Società operative, che sono a capitale interamente pubblico. Il valore complessivo delle quote sociali detenute dalla Società consortile UNIDRA, è di € 29.830,00 e la quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Pieve Torina è del 3,73 per cento. Il mantenimento della partecipazione societaria è legato al ruolo attivo nella gestione del servizio idrico e per un uso ottimale della risorsa naturale di primaria importanza.

2. Contram Reti S.p.A.

La Contram Reti rappresenta l'aggregazione di Comuni in riferimento alla proprietà e alla gestione del patrimonio del traporto pubblico locale. La Contram Reti S.p.a. svolge quanto previsto nell'oggetto sociale relativamente alla proprietà e alla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali dei servizi di traporto pubblico locale. Il capitale sociale è di € 611.868,00 e la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Pieve Torina è del 2,83 per cento. Il mantenimento della partecipazione del Comune è funzionale alle sue finalità istituzionali.

3- Contram S.p.A

E' la società di servizi di trasporto pubblico locale, con sede a Camerino. La scadenza societaria è prevista per il 31.12.2050. Il capitale sociale è di € 2.806.707,00, interamente sottoscritto. Il Comune di Pieve Torina detiene una partecipazione azionaria del 3,32 per cento, che corrisponde a 93.251 azioni e per una quota totale di capitale di € 93.251,00. Ai fini della conservazione della partecipazione azionaria del Comune di Pieve Torina, si richiamano le considerazioni sopra espresse riguardo alla Contram Reti S.p.A., di cui è concessionaria del trasporto pubblico locale.

4- TASK S.r.l.

La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, previsti nei piani e nei progetti approvati dagli Enti costituenti, partecipanti o affidanti. La società è partecipata esclusivamente da Enti pubblici (Provincia di Macerata, Università degli Studi di Camerino,

Comuni appartenenti alla Provincia di Macerata, Comunità Montane nel territorio provinciale), con quote variabili. La quota della partecipazione del Comune di Pieve Torina è dello 0,02 per cento e la durata della società è prevista fino al 31.12.2050. Il Comune di Pieve Torina ritiene indispensabile mantenere la quota di partecipazione, per avere il supporto tecnico e professionale di personale qualificato, a costi contenuti, per servizi informatici e telematici, sempre più importanti alla luce dell'evoluzione normativa in materia.

5- COSMARI S.r.l.

Dopo la trasformazione avvenuta lo scorso anno, il COSMARI ha assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità limitata. La società esercita l'attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, a favore degli Enti pubblici che la controllano.

Ha per scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata. In particolare svolge attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrate dai soci, legate all'organizzazione, realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

L'adesione del Comune di Pieve Torina alla nuova forma societaria è stata decisa nel 2014, dove sono stati anche approvati gli atti di trasformazione da Consorzio in Società a Responsabilità limitata. Il Comune mantiene invariata la quota dello 0,43 per cento, per un capitale di € 47.300,00, a fronte di un capitale societario di € 11.000.000,00. Il Cosmari S.r.l. è a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267 del 2000 e opera nell'Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. 3 della provincia di Macerata. La partecipazione del Comune garantisce efficienti e economici servizi che non sarebbero offerti in regime di privativa diretta.

6-Valli Varanensi S.r.l.

La Valli Varanensi S.r .l., con Sede legale a Camerino - Via Venanzio Varano 2, è una società con capitale pubblico locale di € 101,049,00; è costituita nella forma di società a responsabilità limitata, partecipata dalla Comunità Montana "Marca di Camerino", che è titolare di una quota del 55,60% del capitale, mentre il restante è detenuto da diversi Comuni, fra cui Pieve Torina, ciascuno per la quota del 3,73 per cento.

La ragione sociale comprende l'esercizio di tutti i servizi pubblici locali riguardanti la captazione, la conduzione e l'erogazione di acqua potabile, il servizio di fognatura e depurazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve Torina n. 38 in data 29.12.2014, è stata approvata la divisione della Società Valli Varanensi S.r.l., e la costituzione della nuova Società "Acque Marca di Camerino S.r.l." (Capitale sociale € 10.000,00.). La società Valli Varanensi S.r.l. è una delle tre strutture operative della Società Consortile UNIDRA, concessionaria del servizio di distribuzione idrica per conto dell'ATO 3.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì,07-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n. ……..

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 07-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-09-2017

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 30-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE